

TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

**RICORSO PER LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART.67 E SEGG. C.C.I.I. CON CONTESTUALE ISTANZA DI
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE PENDENTI**

***** ****

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORE ISTANTE

i Sigg.ri **Pasquale Sottile**¹, nato a Crotona, il 01/10/1969, c.f. STTPQL68R01D122O e **Rosella Iuzzolini**², nata a Crotona il 26.04.68 c.f. ZZLRLL68D66D122P.

I proponenti sono stati assistiti³ nella predisposizione dell'odierno ricorso con i creditori dall'Avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), che li rappresenta e difende nell'instaurando giudizio e presso il cui studio in Cirò Marina (KR) alla via Berlinguer, 11 hanno eletto domicilio. L'avv. Maria Esposito dichiara di voler ricevere, ai sensi del DPR 11/02/05, art. 2, le comunicazioni presso il seguente numero di telefax: 0962969342 e/o all'indirizzo pec: avv.mariaesposito@arubapec.it;

I proponenti hanno collaborato alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale e, coadiuvati con il loro legale, hanno predisposto il piano che intendono sottoporre ai Gestori della Crisi nominati dall'Occ presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona.

***** ****

I proponenti dichiarano:

- 1.** di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, co. 1, lett c) del C.C.I.I. e per gli stessi non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del citato codice;
- 2.** non sono soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV – Capo II CCII, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto attività di impresa o professionale, lavorando alle dipendenze di Società con contratto a tempo indeterminato;

¹ Copia documento di riconoscimento e c.f.;

² Copia documento di riconoscimento e c.f.;

³ mandato difensivo;

3. gli stessi non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, né ottenuto il beneficio dell'esdebitazione per due volte;

4. non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

5. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

6. pertanto hanno predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, dal momento che la natura dei debiti non è imprenditoriale;

7. la composizione dei debiti, alla data di presentazione del ricorso è indicata nella presente proposta e precisata dai creditori, con i relativi importi e le motivazioni del debito;

8. ai fini dell'attuabilità del presente piano, è prevista la messa a disposizione di parte dei propri redditi derivanti da lavoro dipendente, atteso che i ricorrenti non dispongono di beni immobili prontamente liquidabili e che i beni mobili di loro proprietà non potrebbero – ove dismessi – consentire il ripianamento dei rispettivi debiti;

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia la proposta di piano sarà depositata presso il tribunale di Crotone, nel cui circondario risiedono i debitori.

Unitamente alla proposta di piano sono depositati l'elenco⁴ di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni⁵ dei debitori e le dichiarazioni dei redditi⁶ degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese⁷ correnti necessarie al sostentamento loro e della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato⁸ dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore sarà allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi⁹.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato gli esiti della circolarizzazione dei crediti/debiti, compresi quelli tributari, opportunamente inseriti nella proposta.

⁴ Elenco dei creditori;

⁵ beni mobili ed immobili dei debitori;

⁶ dichiarazione dei redditi ultimi tre anni;

⁷ elenco spese correnti;

⁸ certificato stato di famiglia;

⁹ relazione particolareggiata organismo di composizione della crisi;

Qualora il tribunale ritenga necessario che siano apportate modifiche e/o integrazioni alla proposta, si chiede sin d'ora di concedere allo scopo il termine ex art. 9 co 3-ter della legge 3/2012.

*** **

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEI DEBITORI AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni fornite dai ricorrenti, hanno permesso di circoscrivere causa e condizioni dell'indebitamento, le quali sono di fatto oggettive, come dimostra la documentazione allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

I

I coniugi Sottile - Iuzzolini hanno contratto matrimonio nell'anno 1998, dall'unione sono nati due figli, Francesco (nato il 23.03.2000) e Carlotta (nata il 27/08/2003).

Orbene, entrambi i ricorrenti attualmente svolgono attività lavorativa, tuttavia, mentre la sig.ra Iuzzolini, assunta con decorrenza dall'anno 2006, con contratto di lavoro a tempo pieno e mansioni di assistente sociale presso il centro Fisiokinesi Starbene srl di Crotona, ha sempre potuto contare sul proprio stipendio, lo stesso non si può dire del marito il sig. Pasquale Sottile, per come meglio di seguito sarà rappresentato.

II

Segnatamente ed in merito all'occupazione del sig. Sottile, si rappresenta che lo stesso, dopo aver lavorato in maniera occasionale, sin da quando era ragazzo, per varie ditte del luogo, veniva assunto, con mansioni di pressatore in laterizi, a decorrere dall'anno 2003, dalla Crotona Gress 2000 Industrie ceramiche SRL (poi Ceramica di Crotona S.pa.), con contratto a tempo indeterminato – tempo pieno.

Il salario che veniva percepito dal lavoratore, unitamente a quello della moglie, permetteva alla famiglia, di poter svolgere una vita normale e dignitosa.

Nell'anno 2005 i ricorrenti, al fine di procedere alla ristrutturazione dell'abitazione che il fratello del sig. Sottile ha concesso a titolo di comodato d'uso agli stessi (dove vive attualmente il nucleo familiare di Crotona) decidevano di richiedere un piccolo prestito di Euro 10.000,00 con la Findomestic da pagare in 72 rate dell'importo mensile di euro 181,50¹⁰.

Tale obbligazione veniva regolata adempita dai coniugi nelle scadenze pattuite.

¹⁰ prestito con Findomestic;

Dopo un pò di tempo, necessitando l'abitazione concessa, di altri importanti lavori di ristrutturazione richiedevano con l'Agos S.p.a., un prestito di euro 23.000, da pagare in 132 rate mensili dell'importo di euro 266,05¹¹.

Orbene, si rappresenta che l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra, **onerato nei primi anni con puntualità e precisione dai debitori**, a causa dei problemi lavorativi del sig. Sottile, così come di seguito saranno evidenziati, veniva in un secondo momento onerato con scarsa puntualità (in conseguenza dei ritardi negli stipendi) per poi cessare (in conseguenza del licenziamento).

Difatti, nell'anno 2011 accadeva ciò che il lavoratore temeva ma sperava non succedesse mai: la società presso cui lavorava comunicava la cessazione del rapporto di lavoro¹², in conseguenza dell'apertura del fallimento della stessa.

Accadeva, infatti, che la società presso cui lavorava da anni, la Crotone Gress 2000 Industrie ceramiche SRL (poi Ceramica di Crotone S.pa.), non riuscendo più ad affrontare la crisi economica mondiale, ha iniziato a non pagare con regolarità gli stipendi dei lavoratori fino a procedere alla totale chiusura e conseguentemente al licenziamento del sig. Sottile e di tutti i dipendenti, con dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Crotone.

Aggiungasi che, prima di arrivare alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoro ha subito per diversi mesi la decurtazione di una parte dello stipendio (per effetto della stipula di diversi contratti solidali), nonché l'omesso pagamento di diverse mensilità e del TFR, che il sig. Sottile non è più riuscito a recuperare, atteso che il fondo INPS, intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha provveduto ad erogare solo parte delle ultime 3 mensilità e del TFR maturato.

Alla crisi inaspettata della ditta presso cui lavorava il debitore, seguiva l'inopinato licenziamento ed un lungo periodo di disoccupazione (vedi allegati 12), oltre all'impossibilità di recuperare, a seguito della dichiarazione di fallimento, gran parte delle retribuzioni spettanti per l'attività lavorativa prestata.

Improvvisamente, le entrate mensili non erano più sufficienti a far fronte ai prestiti contratti, fino ad ora regolarmente adempiuti, ed alle spese familiari.

L'evento ha generato uno squilibrio e una destabilizzazione nella famiglia, atteso che il solo stipendio della sig.ra Iuzzolini pari all'epoca a circa 1.000,00, inferiore rispetto a quello che percepiva il marito, non era in grado di sopperire ai prestiti ed alle esigenze familiari, anche in

¹¹ prestito con Agos Spa;

¹² C2 storico lavoratore Sottile Pasquale;

considerazione della circostanza che, i due figli che si trovavano in una fase di crescita particolare, iniziavano ad avere esigenze personali sempre più pressanti, bisogni che la coppia non era in grado di soddisfare.

Perdendo il lavoro per una causa a lui non imputabile, il sig. Sottile, comunicava immediatamente alla Findomestic ed all'Agos Spa, la perdita del lavoro, chiedendo a mezzo lettera raccomandate l'accensione della copertura assicurativa, inviando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione¹³.

III

A ciò faceva seguito un lungo periodo di inattività del sig. Sottile, il quale nonostante era ed è un operaio altamente specializzato, a seguito delle numerose ricerche non è riuscito, almeno nei primi anni, a trovare, né a Crotone, né fuori un posto di lavoro.

Nonostante la continua ricerca, lo stesso riusciva a svolgere qualche lavoro saltuario, lavorando come portinaio in un piccolo Hotel del luogo e nei soli periodi estivi.

Segnatamente, dal licenziamento avvenuto nell'anno 2011, seguiva un lungo periodo di disoccupazione di ben 7 anni, interrotto solo da qualche lavoro saltuario nel periodo estivo.

Dopo il lungo periodo di disoccupazione, la ricerca costante e l'impegno profuso, hanno consentito al sig. Sottile, in data 06/03/2017, di essere assunto, in una ditta con sede a Modena, denominata Service Srl Semplificata, con contratto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di montatore di macchine industriali.

Il ricorrente partiva, pertanto, per Modena ove nonostante la duplicazione delle spese (affitto, bollette, spese alimentari ecc.) per il sostentamento dei due nuclei famigliari venutisi a creare (uno in Calabria ed uno in Emilia Romagna), la famiglia Sottile - Iuzzolini, riusciva, seppur con fatica, razionalizzando ogni tipo di spesa a svolgere una vita dignitosa.

A seguito del sorgere di problemi legati al nuovo ambiente di lavoro, il sig. Sottile presentava le proprie dimissioni e veniva immediatamente assunto, grazie alla forza ed alla perseveranza, che hanno sempre caratterizzato la vita dell'istante, da un'altra azienda sita sempre nel capoluogo modenese.

IV

Nell'anno 2018, per effetto del reperimento di un'offerta migliore dal punto di vista non solo economico ma anche di mansioni, lo stesso si trasferiva a lavorare presso la KERITALY SPA, con sede in Cavezzo, assunto con contratto a tempo indeterminato e qualifica di capo reparto.

¹³ Comunicazione apertura sinistro;

Stipulato il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato e recuperata finalmente la stabilità persa a seguito del licenziamento, i coniugi, che erano in possesso entrambi di autovetture usurate (Fiat Panda anno di immatricolazione 2003 e Fiat Croma anno di immatricolazione 2010), le quali necessitavano di continue riparazioni, ormai antieconomiche e che non davano più stabilità alla guida, specie per il marito che si trovava a doversi spostare per lavoro e per fare rientro in Calabria sull'autostrada, richiedevano due piccoli prestiti.

Con tali prestiti¹⁴¹⁵ gli stessi riuscivano ad acquistare due autovetture (Hyundai Tucson e Fiat AXA1AN), ovvero autovetture con qualche anno di vita ma comunque più nuove rispetto alle precedenti, oltre a poter contare su una piccola liquidità per sopperire alle spese relative alla triplicazione dei nuclei familiari: uno a Crotona (moglie e figlia minore); uno Cavezzo (sig. Sottile) ed uno a Bologna (figlio maggiore per esigenze di studio).

Purtroppo, nel mese di Novembre 2021, i ricorrenti apprendevano il rigetto da parte del Tribunale di Crotona, dell'opposizione a decreto ingiuntivo del credito paventato dalla cessionaria Banca Ifis S.pa¹⁶.

Segnatamente, tale credito trovava fondamento nei due prestiti contratti nell'anno 2005 e 2009 per la ristrutturazione della casa e per cui i coniugi avevano tempestivamente adito le assicurazioni.

Tuttavia, inspiegabilmente le assicurazioni non hanno inteso provvedere al pagamento delle somme, nonostante la stipula di apposita polizza e alla circostanza che l'impossibilità di adempiere sia stata determinata dalla perdita del lavoro del sig. Sottile.

1.1. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Preliminarmente va rilevato ed escluso che i consumatori abbiano assunto le obbligazioni *de quo* senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento.

Come osserva la migliore dottrina, la disciplina del sovraindebitamento risponde all'esigenza che, in un'economia di mercato moderna ed evoluta, debba esservi una tutela del consumatore in presenza di eccezionali condizioni di vita che si possono verificare e che vengono indicate come ipotesi di forza maggiore sociale, come, ad esempio, il sopravvenire di problemi di salute propri o di un familiare, la perdita del posto di lavoro o una crisi familiare.

¹⁴ prestito Avvera;

¹⁵ prestito Santander;

¹⁶ Sentenza Tribunale di Crotona del 2021;

Di fronte a queste fattispecie l'ordinamento da un lato e il mercato dall'altro non possono restare insensibili, cosicché viene data al debitore una "seconda possibilità", anche derogando al fondamentale principio *pacta sunt servanda*, e per tale via rimodulando i debiti contratti (Tribunale di Siena, omologa del 10.12.18).

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

E', difatti, evidente dalla semplice lettura dei fatti di causa, oltre che dalla cospicua e dettagliata documentazione allegata al piano, che le ragioni dell'indebitamento devono ricercarsi in **eventi non prevedibili** che si sono verificati nella vita dei ricorrenti e, segnatamente:

- *in primis*, nelle varie vicende lavorative (ritardata erogazione stipendi, omesso versamento degli stipendi, contratti di solidarietà, cassa integrazione ecc.) del sig. Sottile¹⁷, culminate poi nel licenziamento avvenuto nell'anno 2011¹⁸;

-*in secundis*, dall'omesso intervento delle assicurazioni per i prestiti contratti per la ristrutturazione della casa, e per cui i coniugi Sottile – Iuzzolini, a seguito della comunicazione di apertura delle assicurazioni erano certi e convinti dell'avvenuta liquidazione.

Orbene, se dal primo evento seguiva un lungo periodo di inattività del lavoratore, cessato solo dopo 7 anni quando il debitore riusciva a trovare lavoro in Emilia – Romagna, dal secondo, consacrato nella sentenza del Tribunale di Crotone, conseguiva un forte squilibrio tra le obbligazioni contratte ed il proprio patrimonio, con rilevanti difficoltà a poter adempiere alle stesse anche ed in conseguenza dell'aumento delle spese necessarie al sostentamento dei nuclei familiari e di 2 prestiti gravanti sulle buste paga dei ricorrenti.

Dunque, i ricorrenti che nelle more avevano contratto due piccoli prestiti personali, al fine entrambi di acquistare delle autovetture, seppur usate ma comunque più nuove rispetto alle precedenti le quali ormai erano usurate e necessitavano dunque di continue riparazioni, tali da renderne ormai antieconomico ogni intervento, in data 29/11/2021, si vedevano comunicare la sentenza n. 989/2021, del Tribunale di Crotone, la quale rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra menzionato e sanciva una forte esposizione debitoria e squilibrio tra le entrate e le uscite della famiglia.

Aggiungasi che a nulla sono valsi i tentativi dei ricorrenti di adempiere alle somme contenute in sentenza mendiate accordo bonario tra le parti, atteso che la Banca Ifis ha comunicato sin dall'inizio la volontà di voler comunque avviare l'azione esecutiva.

¹⁷ Diffide omesso versamento stipendi;

¹⁸ Documentazione situazione lavorativa Gress 2000;

Orbene, le circostanze sopra evidenziate hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale degli istanti, con assoluta impossibilità a far fronte alle obbligazioni contratte, anche per l'ingente importo di spese, commissioni, assicurazioni ed interessi richiesti.

Quanto appena evidenziato, risulta chiaro ed evidente da una semplice lettura del contratto di finanziamento, stipulato con Agos, per un importo totale di Euro 23.000,00 (oltre spesa, commissione ecc.), e per cui oggi la cessionaria IFIS NPL S.p.a., nonostante il pagamento di molte rate, richiede la somma di quasi 49.010,45.

Dunque, l'indebitamento a carico degli odierni debitori non è conseguito al fine di far fronte a spese voluttuarie, in quanto il tenore di vita dei ricorrenti, va ritenuto coerente con i redditi degli stessi, ma trova sostanziale correlazione con i licenziamenti e l'inattività delle due assicurazioni stipulate sui contratti di finanziamento le quali nonostante sarebbero dovute intervenire in caso di perdita del lavoro, non hanno inteso intervenire.

Al riguardo occorre chiarire che, la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, e che il giudice, per omologare un piano del consumatore deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettazione di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In proposito, si è pronunciata la giurisprudenza di merito, la quale nell'omologare un piano del consumatore, ha sancito che ***“è meritevole di omologare il piano proposto dal consumatore che si sia indebitato per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e della conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari”*** (Tribunale di Catania 17/06/2014).

Ed ancora, *“il presupposto della meritevolezza del debitore in relazione alle cause del sovraindebitamento sussiste tutte le volte in cui l'indebitamento non derivi da una condotta colposa del debitore stesso, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti – che hanno provocato l'indebitamento – si siano resi necessari in virtù di esigenze familiari imprevedibili ovvero in virtù dell'intento di sostenere membri della famiglia nella “costruzione” del proprio futuro”* (Tribunale Rimini, 09/07/2019).

A ciò aggiungasi, sotto il tema della meritevolezza che, se da un lato, si ravvisa il sopraggiungere di eventi di natura personali che hanno determinato il sorgere di esigenze prima non prevedibili;

dall'altro, emerge nel caso di specie che anche il ceto creditorio non è esente da profili di responsabilità.

Pertanto, dovrà comunque essere considerata dal giudice adito - nell'individuazione del criterio della meritevolezza ai sensi della legge *in subiecta materia* - la condotta posta in essere dagli istituti finanziari in violazione dei principi di buona fede e correttezza.

In altre parole è da escludere che, nel caso di specie, le obbligazioni siano state contratte dai debitori senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o comunque, nella consapevolezza di determinare, nel caso di adempimento di una, l'inadempimento di quelle pregresse.

In proposito, per mero scrupolo defensionale, si rappresenta che trova applicazione l'art.12 bis legge 3 del 2012, il quale impone al giudicante, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, la verifica della fattibilità del piano intesa come idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché l'art. 7, comma 1, terzo periodo che impone altresì di valutare la meritevolezza del debitore istante, ossia provvedere all'accertamento che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si precisa inoltre che l'omologazione del piano è subordinata al giudizio finale del giudice e non al raggiungimento di un consenso di maggioranza da parte dei creditori.

Orbene, il Tribunale di Napoli Nord con decreto del 21 dicembre 2018 ha ritenuto che la disposizione in esame, DEVE essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB. Tale articolo prevede che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

In coerenza con la *ratio* della norma citata, diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistico, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Pertanto il consumatore *“non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che [...], avendo domandato accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e , quindi, della funzione di fornire servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colpa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato*

al situazione di sovraindebitamento” (Tribunale Napoli Nord decreto del 21 dicembre 2018, Tribunale di Rimini, 01/03/2019).

Al riguardo si è pronunciato anche il Tribunale di Forlì, con decreto del 19 luglio 2018 e del 20 agosto 2018, il quale respingendo l’opposizione all’omologazione del piano del consumatore proposta da un intermediario Creditore che si era visto falciare il suo credito, precisa che *“la verifica del requisito di meritevolezza del piano, è subordinata alla valutazione anche del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore al momento dell’erogazione del credito, alla luce dell’obbligo di valutazione del merito creditizio cui l’intermediario è sottoposto secondo le disposto dell’art. 124 bis del T.U.B. (D.lgs n.385/93)”*.

Il Tribunale di Forlì rileva che l’intermediario opponente al piano di omologazione ai tempi di concessione del finanziamento, avesse in realtà concesso lo stesso senza esperire un’adeguata indagine sui requisiti di merito creditizio del debitore, violando di fatto l’art. 124 bis del testo unico bancario, che al suo primo comma così stabilisce: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Avendo, nel caso di specie, i Creditori oppositori avuto un comportamento non diligente nell’erogazione del credito, in aperta violazione di tale disposizione normativa, il Giudice ha così respinto l’opposizione all’omologazione del Piano presentato dal debitore istante, che prevedeva la falcidia del debito, e conferma quindi requisiti di meritevolezza del consumatore così argomentando: *“ (...)Tenuto conto dunque del comportamento non diligente nell’erogazione di credito in condizioni che, quanto meno dal 2013, avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l’evidente incapacità del debitore di farvi fronte, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche(...)”*.

Pertanto, Codesto giudice, ai fini dell’individuazione della meritevolezza dovrà tener conto della “non colpevolezza” dei consumatori, per responsabilità del finanziatore nell’incauta concessione del credito.

2. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA’ DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Ai fini della richiesta di esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura, si rappresenta con riguardo alla solvibilità ed alla diligenza dei proponenti, che emerge da quanto *ut supra* evidenziato come gli stessi, nel passato, in costanza di proporzionalità tra entrate ed uscite

riuscivano ad onorare i propri impegni economici, i quali sono stati contratti nella consapevolezza di riuscire - con le entrate derivanti dal rapporto di lavoro – ad adempierli.

Tuttavia, il verificarsi di impegni ex ante imprevedibili (perdita del lavoro), hanno comportato il perdurante squilibrio tra le c.d. obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

Soltanto un possibile intervento della normativa contenuta nel CCII può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficile momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

*** **

Gli istanti hanno residenza con i figli (tutti e due studenti) in Crotone, in un'abitazione concessa in comodato uso dalla famiglia del sig. Sottile Pascquale. E' opportuno però precisare che il sig. Sottile per esigenze di lavoro risiede in Cavezzo (MO) in un'abitazione in locazione, così come il figlio maggiore, il quale risiede a Bologna per esigenze di studio, in un'abitazione in locazione con altri studenti.

Si precisa che né i debitori, né altro membro del proprio nucleo familiare è proprietario di immobili.

3. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – INSUSSISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.

Non risultano atti dei ricorrenti impugnati dai creditori. Parimenti non risultano esistere procedure fallimentari a loro carico.

4. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI.

Con la seguente proposta, i consumatori vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della loro attuale posizione debitoria. I debitori prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come prevede la legge in materia per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla loro famiglia.

L'esame della documentazione ottenuta, nonché le ulteriori informazioni acquisite dagli istanti, hanno permesso di circoscrivere ed individuare l'attuale condizione reddituale, nonché le necessità finanziarie degli stessi.

4.1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare è composto dagli istanti e dai due figli Francesco e Carlotta.

Tali soggetti rientranti nello stato di famiglia dei debitori, è sono tutti a loro carico.

Entrambi i figli sono attualmente studenti, il figlio maggiore, si trova da 3 anni a Bologna ed è iscritto all'Università alla facoltà di Giurisprudenza, mentre la figlia Carlotta, frequenta l'ultimo anno della scuola superiore ed il prossimo anno si iscriverà all'Università.

4.2. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL NUCLEO FAMILIARE.

I coniugi necessitano di almeno euro **3.270,00 euro** mensili per il sostentamento del nucleo familiare; ritenendo di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare con tale importo e comprendono:

SPESE PERIODICHE MENSILI

Affitto immobile a Cavezzo ¹⁹	400,00
Spese condominiali e tributi Vari (Imu, acqua, Tari)	65,00
Affitto immobile a Bologna ²⁰	325,00
Spese universitarie (tasse, libri, trasporti ecc) e tributi vari	230,00
Spese alimentari dei tre nuclei familiari	900,00
Spese utenze domestiche dei tre nuclei familiari (luce, gas, telefonia, canone rai)	600,00
Spese carburante, assicurazione, bollo e similari	280,00
Abbigliamento	200,00
Spese Varie (mediche, impreviste)	270,00

¹⁹ contratto Affitto Cavezzo;

²⁰ Contratto Affitto Bologna;

4.3 DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, si rappresenta che i debitori vivono attualmente con i propri redditi da lavoro dipendente. La situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalle buste paga del sottoscritto, è la seguente:

➤ **Sottile Pasquale**, assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Keritali Spa, c.f. 03534420363, fiale di Casalgrande, inquad. Vice Capo Reparto, stipendio mensile medio ammonta ad Euro 2.524,46 circa (appare opportuno evidenziare nuovamente che il suddetto importo è da considerarsi al lordo di ulteriori trattenute mensili in effetti applicate, oltre alle varie trattenute fiscali e previdenziali, anche ulteriori trattenute mensili per Prestito con Avvera). Attualmente il debitore percepisce al netto delle trattenute €. 2.250,00 circa al mese²¹.

➤ **Rosella Iuzzolini**, assunta con contratto a tempo indeterminato dal CENTRO FISIOKINESITERAPICO STARBENE SRL, con sede a Crotone, inquad. Assistente Sociale, stipendio mensile medio ammonta ad Euro 1.195,23 (appare opportuno evidenziare nuovamente che il suddetto importo è da considerarsi al lordo di ulteriori trattenute mensili in effetti applicate, oltre alle varie trattenute fiscali e previdenziali, anche ulteriori trattenute mensili per Prestito con Santander Spa). Attualmente il debitore percepisce al netto delle trattenute €. 1.000,00 circa al mese²².

4.4. ELENCO DEI BENI DEI DEBITORI.

I debitori non possiedono beni immobili.

I debitori possiedono dei beni mobili registrato²³ e segnatamente:

Modello	targa	Anno di immatricolazione	valore
Hyundai Tucson	FA460HS	2015	13.000,00
Fiat AXA1AN	FM026ZE	2018	6.300,00
Fiat PANDA	CJ128AA	2003	2.500,00

5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA - ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento dei ricorrenti.

21 buste paga Sottile Pasquale;

22 busta paga Iuzzolini R.;

23 visura al Pra;

Alla luce di tutto quanto sopra, i proponenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, propongono, con l'ausilio dei professionisti incaricati, la seguente ipotesi di Piano di ristrutturazione.

5.1. IPOTESI DI BASE E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. I sottoscritti con il presente piano intendono mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dalla propria attività lavorativa, con esclusione delle sole spese necessarie al sostentamento dignitoso del loro nucleo familiare.

Segnatamente, la presente proposta, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori privilegiati e chirografari. L'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione degli unici beni mobili dei ricorrenti (autovetture), poiché l'eventuale vendita all'asta dei medesimi non consentirebbe il recupero di somme in grado di soddisfare pienamente le obbligazioni contratte.

6. PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato dai creditori e ricostruendo gli interessi maturati laddove richiesti e determinati.

Unitamente alla proposta è depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, che comunque si indicano anche nel corpo della proposta stessa, nella tabella riepilogativa seguente:

CREDITORE	NATURA	FONTE	IMPORTI Attuali
Banca IFIS S.pa.	chirografario	prestito con Findomestic del 2005 e prestito con Agos del 2009	60.879,64 €
Avv. Giovanni Allevato	privilegiato	spese legali per assistenza nel giudizio n. 551.18 Trib. Di Crotone	11.799,00 €

Agenzia delle Entrate e Riscossione	Chirografario	cartelle n. 13320210013240492000; 13320210009567808000; 13320210003633188000; 13320190010837288000; 13320180005683691000; 13320160004913954000; 13320160002670230000; 13320160001327184000; 13320150007716309000; 13320150004046041000; 13320150002248616000; 13320140008479128000; 13320140004661272000; 13320140003528700000; 13320130005619601000; 13320130003952772000; 13320120011861029000; 13320110015779982000; 13320110012101937000; 13320110008814686000; 07020200007306336000, 07020210013873230000, 13320110004152356000, 13320110008846937000, 13320110016361337000, 13320120006046206000, 13320130005699859000, 13320130015462738000, 13320140002771251000, 13320140004765701000, 13320150007801423000, 13320160007374111000, 13320220002210877000, 13320210009789283000, 13320190012235831000, 13320180010021842000, 13320180002385734000	3.851,63 €
	Privilegiato		9.086,26 €
Santander Consumer Bank	chirografario	prestito personale del 2021	7.310,00 €
Avvera Spa	chirografario	prestito personale del 2021	18.564,00 €
Regione Calabria	chirografario	Tassa automobilistica dovuto fino all'anno 2021	966,86
Comune di Crotona	chirografario	Tributi vari fino alla data di deposito	200,00

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di €. **112.657,36** cui vanno, però, sommate:

- le spese di procedura di €. 4.243,40, (onorari comprensivi di c.p.a. come per legge) per il compenso dei professionisti nominati dall'OCC dei Commercialisti di Crotona a favore della Dott.ssa Piperis Concetta e della Dott.ssa Olimpio Lisa Simonetta, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotona;

- le spese per l'assistenza legale di € 4.000,23²⁴ (onorari comprensivi di cpa ed IVA come per legge) a favore dell'Avv. Maria Esposito in qualità di proprio legale, determinate ex art 21 D.M. 55/2014;

Per cui il debito complessivo ammonta ad € **120.901,10** di cui: **8.243,74** in prededuzione, €, **20.885,23** crediti in privilegio, ed €. **91.772,13** in chirografario.

7 - RIPARTO DELLE SOMME.

L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € **450,00** somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.720,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come sopra indicate.

Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.

Tanto premesso, si propone il seguente piano del consumatore che avrà decorrenza decorsi 90 giorni dall'omologa e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € 27.497,17 oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.615,75 e delle spese legali pari ad Euro 4.000,23.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

CREDITORI	CREDITO			PERCENTUALE	Proposta
	PREDEDUZIONE	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO		
Compenso OCC	4.243,40 €			100%	4.243,40 €
Compenso Avv. Maria Esposito	4.000,34 €			100%	4.000,34 €

²⁴ pro forma Avv. Maria Esposito;

Banca Ifis Spa	60.879,74 €	16,24%	9.886,87 €
Compenso Avv. Giovanni Allevato	11.799,00 €	40%	4.719,60 €
Agenzia delle Entrate e Riscossione	9.086,26 €	40%	3.634,50 €
Agenzia delle Entrate e Riscossione	3.851,60 €	16,24%	625,50 €
Santander Consumer Bank	7.310,00 €	16,24%	1.187,14 €
Comune di Crotone	200,00 €	16,24%	32,48 €
Avvera Spa	18.564,00 €	16,24%	3.014,79 €
Regione Calabria	966,87 €	16,24%	157,02 €

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 16,24 % del debito residuo.

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è previsto il pagamento del 40% del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE

	CREDITI IN	PREDEDUZIONE	PRIVILEGGIO	CHIROGRAFO	tot. Mensile
	spese compenso OCC	Spese legali Avv. Maria Esposito			
RATA 1	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 2	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 3	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 4	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 5	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 6	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 7	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 8	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA 9	225,00 €	225,00 €			450,00 €
RATA					

10	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 11	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 12	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 13	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 14	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 15	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 16	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 17	225,00 €	225,00 €								450,00 €	
RATA 18	274,77 €	175,23 €	Ader	Spese Legali Avv. Allevato						450,00 €	
RATA 19	143,67 €		153,16 €	153,16 €						450,00 €	
RATA 20			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 21			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 22			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 23			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 24			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 25			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 26			225,00 €	225,00 €						463,13 €	
RATA 27			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 28			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 29			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 30			225,00 €	225,00 €						461,73 €	
RATA 31			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 32			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 33			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 34			225,00 €	225,00 €						450,00 €	
RATA 35			106,34 €	343,66 €						450,00 €	
RATA 36			3.634,50 €	450,00 €						450,00 €	
RATA 37			397,78 €		Comune di Crotona	Regione Calabria	ADER	Santander C.B.	Avvera Spa	Banca IFIS	397,78 €
RATA 38			4.719,60 €		32,48 €	93,94 €	93,94 €	93,94 €	93,94 €	93,94 €	502,22 €
RATA 39					32,48 €	63,08 €	96,73 €	96,73 €	96,73 €	96,73 €	456,65 €
RATA 40						157,02 €	112,50 €	112,50 €	112,50 €	112,50 €	450,00 €

171,15 €	171,15 €
9.886,87 €	

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente. I debitori hanno domiciliato l'accredito dello stipendio su un proprio conto corrente bancario. Tale Banca, in caso di omologa del presente piano proposto, riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.

8. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

In merito alla convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto all'ex alternativa liquidatoria oggi liquidazione controllata, occorre fare riferimento alla valutazione dell'attivo in capo al debitore.

Il patrimonio liquidabile dei ricorrenti ammonta ad € 21.800,00 ed è costituito dalle autovetture indicate al punto 4.4, nonché dalla quota parte degli stipendi.

In merito ai beni dei proponenti, occorre tener comunque presente che, in caso di liquidazione degli stessi, consistenti nelle autovetture che consentono di recarsi presso i posti di lavoro e provvedere ai bisogni della famiglia e della casa, questi sarebbero costretti a prendere in leasing delle vetture, posto che i collegamenti con mezzi pubblici sono assenti nel territorio di Crotona per la moglie ed al Nord per il marito, senza poter destinare alcuna quota del loro reddito alla soddisfazione dei creditori. Inoltre, tutti i creditori sono inseriti nella classe dei chirografi ad eccezione dei Creditori Avv. Giovanni Allevato e Agenzia delle Entrate e Riscossione. Aggiungasi che un'eventuale vendita di tali beni comporterebbe inevitabilmente un aggravio dei costi della procedura nonché dei ribassi del prezzo posto a base d'asta oppure posto a base della vendita competitiva.

Di guisa, in assenza di direttive del Giudice, si è ritenuto congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia, pervenendo che nessuna disponibilità residuerebbe dai redditi futuri in quanto i debitori dovrebbe sostenere dei canoni di leasing.

Utilizzando tali criteri e tenuto conto che il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che viene rintracciato nell'ordinamento in 4 anni, le

somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori a quanto offerto con il presente piano comunque nettamente superiore in termini di durata.

Risulta, pertanto, conveniente in quanto in caso di liquidazione del patrimonio l'importo di soddisfazione è minore e la tempistica di pagamento è minore (4 anni) rispetto a quella del piano proposto 6 anni e 2 mesi.

Gli istanti, quindi, sottopongono a tutti i creditori la predetta proposta di ristrutturazione e a tal fine eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni della proposta presso lo Studio Legale degli Avv. Maria Esposito sito in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11, che li rappresenta

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che i consumatori vogliono fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale dei consumatori è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva, dunque, i ricorrenti si impegnano sin da ora a non far ricorso per 6 anni e 2 mesi dalla data di omologa del presente piano a nuove forme di finanziamento di qualunque genere e

CHIEDONO

che l'II.mo Tribunale adito, voglia, ex art. 70 CCII:

1. in via preliminare:

- sospendere le cessioni del quinto gravanti sullo stipendio dei ricorrenti e disporre che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definito non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;
- ai sensi e per gli effetti del 4° comma del richiamato art. 70 CCII, disporre il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità dello stesso fino alla conclusione del procedimento;

2. In Via principale:

- Verificare che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore meglio sopra esposta, soddisfa i requisiti previsti dagli art. 67 e seguenti del CCII e

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia con urgenza emettere decreto ex art. 70, comma 1, CCII anche disponendo, a cura del nominato gestore della crisi, la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art. 70, della proposta e del decreto e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e ai fini del comma 7 e del più volte richiamato articolo 70;

- Concedere il beneficio dell'esdebitazione ai sensi della normativa in riferimento.
- Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario, si allega la seguente documentazione:

1. Copia documento di riconoscimento e c.f. Sottile;
2. Copia documento di riconoscimento e c.f. Iuzzolini;
3. Mandato difensivo;
4. Elenco dei creditori;
5. beni mobili ed immobili;
6. dichiarazione dei redditi ultimi tre anni;
7. elenco spese correnti;
8. certificato stato di famiglia;
9. relazione particolareggiata organismo di composizione della crisi;
10. Contratto Findomestic;
11. Contratto Agos SPA;
12. C2 storico lavoratore Sottile Pasquale;
13. Comunicazioni apertura del sinistro;
14. Prestito Avvera;
15. Prestito Santander;
16. Sentenza n. 989/2021 del Tribunale di Crotone;
17. Diffide omesso versamento stipendi;
18. Documentazione situazione lavorativa Gress 2000;
19. Contratto di affitto Cavezzo;
20. Contratto di affitto Bologna;

21. Buste paga Sottile Pasquale;
22. Buste paga Iuzzolini R.;
23. Visura al Pra;
24. Pro Forma Avv. Esposito;

Cirò Marina, li 7 Giugno 2022

Con Osservanza.

Avv. Maria Esposito